



REGOLAMENTO
"DISCIPLINA DELLA CONFERENZA REGIONALE PERMANENTE PER LA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA E SOCIO – SANITARIA"

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza regionale permanente per la programmazione sanitaria e socio - sanitaria (di seguito denominata "Conferenza"), istituita dall'articolo 113 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
2. La Conferenza opera nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e dei principi di democraticità, collegialità ed efficienza.

Articolo 2 - Composizione

1. La Conferenza è composta:
 - a) dai Presidenti delle Conferenze dei sindaci;
 - b) da tre rappresentanti della sezione regionale dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
 - c) da un rappresentante dell'Unione Regionale delle Province del Veneto (URPV);
 - d) da un rappresentante dell'Unione Nazionale Comuni, Comunità montane, ed Enti montani (UNCHEM).
2. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti delle Conferenze dei sindaci possono partecipare alle sedute i loro sostituti individuati dai regolamenti delle rispettive Conferenze.
3. In caso di trattazione di argomenti che si riferiscono a funzioni e competenze delle Province, la Conferenza è integrata dai Presidenti delle Province o loro delegati.
4. In caso di trattazione dei provvedimenti di valutazione e di revoca dei Direttori generali delle Aziende Ospedaliere, la Conferenza è integrata dal Sindaco del Comune capoluogo della Provincia in cui ha sede l'Azienda Ospedaliera, ai sensi dell'articolo 3-bis, commi 6 e 7, del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni.
5. I componenti di cui al comma 1, lettere b), c) e d), del presente articolo sono nominati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione delle rispettive associazioni.

Articolo 3 - Sede

1. La Conferenza ha sede presso la Giunta regionale, ma può riunirsi anche presso sedi diverse.

Articolo 4 - Funzioni

1. La Conferenza esprime parere:
 - a) sulla proposta di Piano socio-sanitario regionale;
 - b) sulle proposte di atti di rilievo regionale riguardanti l'alta integrazione socio-sanitaria;
 - c) sui provvedimenti regionali, laddove sia previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle Aziende ULSS;



- d) sugli schemi di disegno di legge e di regolamento in materia sanitaria, nonchè sulle proposte di legge regionale di natura programmatica individuate dalla competente commissione consiliare;
 - e) sui provvedimenti regionali, laddove sia previsto dall'articolo 3-bis, commi 6 e 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alle Aziende Ospedaliere;
 - ebis) in ogni altro caso in cui leggi regionali ovvero regolamenti regionali prevedano come obbligatorio il parere della Conferenza.
2. In merito alla proposta di Piano socio-sanitario regionale, la Conferenza esprime in particolare parere sui seguenti aspetti:
- a) gli standards qualitativi delle prestazioni sociali e sanitarie;
 - b) i servizi essenziali da garantire alle persone;
 - c) la pari opportunità di prevenzione, cura, riabilitazione ed assistenza per tutte le persone residenti nel suo territorio;
 - d) la definizione, per territori alpini o disagiati, di parametri speciali necessari a compensare condizioni di disagio oggettive;
 - e) la determinazione delle risorse da impegnare per garantire quanto stabilito nella programmazione;
 - f) la periodica azione di monitoraggio e di controllo sul raggiungimento degli obiettivi programmati.
3. La Conferenza inoltre:
- a) propone annualmente documenti di valutazione sullo stato dell'organizzazione e della qualità dei servizi sanitari e sociali, sulla base delle informazioni contenute nella relazione sanitaria regionale che la Giunta regionale trasmette entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'articolo 115 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11;
 - b) ~~soppresso;~~
 - cbis) ~~soppresso;~~
 - d) limitatamente a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, può chiedere alla Regione di revocare i Direttori generali delle Aziende Ospedaliere o di non disporre la conferma.

Articolo 5 - Pareri sugli atti

1. I disegni di legge regionale, le proposte di regolamento regionale e gli altri provvedimenti sui quali la Conferenza si esprime sono trasmessi dal Presidente della Giunta per il tramite degli Assessori competenti. Le proposte di legge regionale sulle quali la Conferenza si esprime sono trasmesse dal Consiglio.
2. Sui disegni di legge regionale, sulle proposte di regolamento regionale la Conferenza si esprime entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, salvi i casi d'urgenza. Decorso il termine, si prescinde dal parere. Sulle proposte di legge regionale la Conferenza si esprime entro il termine di 45 giorni dal ricevimento, trascorso il quale si prescinde dal parere.
3. Il parere espresso dalla Conferenza è preventivo, obbligatorio, ma non vincolante.

Articolo 6 - Assistenza e consultazione

1. Alle sedute della Conferenza assiste un Dirigente dell'Area Sanità e Sociale della Regione o un suo delegato.
2. La Conferenza può convocare, per il supporto tecnico - conoscitivo ed in relazione alle materie oggetto di discussione, i Referenti delle competenti strutture regionali afferenti all'Area Sanità e Sociale.



3. La Conferenza può consultare, altresì, persone, rappresentanti di enti ed associazioni interessate agli argomenti oggetto di discussione.

Articolo 7 - Nomina e funzioni del Presidente

1. La Conferenza nomina, nella prima seduta e con le modalità previste dagli articoli 10 e 11, un Presidente ed un Vicepresidente.
2. Al Presidente spettano la convocazione della Conferenza, l'individuazione del luogo della riunione, la determinazione dell'ordine del giorno, le funzioni di indirizzo e di coordinamento dei lavori della Conferenza.
3. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza, impedimento temporaneo o dimissioni.
4. Il Presidente ed il Vicepresidente restano in carica tre anni e possono essere confermati alla scadenza.

Articolo 8 - Riunioni e convocazioni

1. La Conferenza è convocata con le modalità stabilite dal presente regolamento ogni volta che deve essere espresso un parere o una valutazione e, comunque, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. Le riunioni della Conferenza non sono pubbliche.
3. La convocazione è effettuata a mezzo posta elettronica certificata con preavviso di almeno cinque giorni. Nei comprovati casi di urgenza la convocazione deve essere inoltrata con preavviso non inferiore alle 24 ore.

Articolo 8 bis - Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto delle Aziende ULSS.
2. I Presidenti delle Conferenze dei Sindaci delle Aziende ULSS rappresentano anche i propri Comitati dei Sindaci di Distretto.

Articolo 9 - Svolgimento delle sedute

1. La Conferenza delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. Per discutere e deliberare su argomenti non iscritti all'ordine del giorno è necessario il consenso unanime dei presenti.
3. Della discussione è redatto un sintetico verbale sulla base della registrazione degli interventi. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante ed approvato nella seduta immediatamente successiva.
4. Ciascun componente può richiedere che la propria posizione in merito ad uno specifico argomento all'ordine del giorno sia espressamente inserita nel verbale della seduta.



5. Qualora la Conferenza sia stata integrata dai Presidenti delle Province o dal Sindaco del Comune capoluogo della Provincia dove ha sede l'Azienda Ospedaliera, copia del verbale è trasmessa a questi ultimi.

Articolo 10 - Validità delle sedute

1. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti la Conferenza.
2. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia dove ha sede l'Azienda Ospedaliera sia anche Presidente della Conferenza dei Sindaci, la sua presenza viene conteggiata due volte.

Articolo 11 - Votazioni

1. Le votazioni avvengono per alzata di mano.
2. Le determinazioni riguardanti persone si svolgono a scrutinio segreto.
3. La Conferenza delibera con la maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
4. I presenti che non partecipano ad una votazione sono considerati astenuti, al pari di coloro che lo dichiarano; essi si computano nel numero necessario per la validità della seduta, ma non si cumulano con i voti dei contrari.
5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 2, comma 3, qualora il Sindaco del Comune capoluogo della Provincia dove ha sede l'Azienda Ospedaliera sia anche Presidente della Conferenza dei Sindaci, egli esprime due voti.
6. Qualora un componente la Conferenza rappresenti più enti ed organismi egli esprime tanti voti quanti sono i soggetti rappresentati.

Articolo 12 - Dimissioni

1. I componenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d), possono presentare al Presidente della Conferenza le proprie dimissioni.
2. I componenti dimissionari rimangono in carica sino alla loro sostituzione.

Articolo 12 bis - Soppresso**Articolo 13 - Gruppi di lavoro**

1. La Conferenza può costituire gruppi di lavoro composti da componenti della Conferenza ai quali assegnare compiti di approfondimento su singoli argomenti. Ai gruppi di lavoro possono partecipare anche i Presidenti dei Comitati dei Sindaci di Distretto delle Aziende ULSS.



2. Convocato inizialmente dal Presidente della Conferenza, provvede ad individuare al proprio interno un relatore al quale spetta l'esposizione in Conferenza dell'argomento assegnato. Nel caso di sedute successive spetta al relatore convocare e moderare la discussione del gruppo.
3. Soppresso.

Articolo 14 - Raccordo con la Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali

1. Il Presidente pone in essere tutte le azioni finalizzate a garantire il raccordo con la Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 20.
2. Copia delle convocazioni e degli ordini del giorno vengono trasmessi anche alla Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali.
3. Il Presidente può invitare il Presidente della Conferenza permanente Regione - Autonomie Locali o un suo delegato a partecipare ai lavori della Conferenza oppure a relazionare su specifiche questioni.
4. Per la discussione di argomenti di interesse comune, è prevista la possibilità di sedute congiunte.

Articolo 15 – Soppresso

Articolo 16 - Ufficio di segreteria

1. La Segreteria della Conferenza ha compiti di assistenza istruttoria, verbalizzazione e formalizzazione delle attività della Conferenza.
2. La Segreteria è garantita da una struttura dell'Area Sanità e Sociale della Regione.
3. La Segreteria cura e trasmette ai componenti l'ordine del giorno e i provvedimenti oggetto di discussione entro i termini previsti per la convocazione.
4. Nei casi d'urgenza la Segreteria provvede a trasmettere il solo ordine del giorno.
5. Nel corso delle sedute il segretario verbalizzante accerta la validità delle stesse e del loro svolgimento, curando ogni altra attività diretta al regolare funzionamento dell'organo collegiale.

Articolo 17 - Modifiche del regolamento

1. La Conferenza può proporre alla Giunta regionale eventuali modifiche o integrazioni al presente regolamento.

